

INTRODUZIONE *

Punto di partenza per un'indagine sulla condizione giuridica degli ebrei negli Stati della *Maison de Savoie* può essere la considerazione per cui, sebbene le diverse comunità ebraiche presenti sul territorio vi fossero stanziare da secoli, la vita delle stesse e lo *status*¹ degli individui che le formavano fosse assimilabile a quello degli stranieri. Due giuristi ottocenteschi come Vigna ed Aliberti, trattando della storia della legislazione relativa alla popolazione ebraica nell'area piemontese, definivano «la nazione ebraica [come] nazione nomade, e senza patria, ma pur nazione perché d'indole, di costume, d'affetti dalla nostra distinta»². Si tratta di una brevissima descrizione che mette, però, bene in luce come la condizione di questa comunità – pur da lungo residente nei domini sabaudi – fosse regolata in maniera simile a quella degli *étrangers*. Va sottolineato in merito come dalla ricerca emerga l'importanza del ruolo svolto da un indubbio limite imposto alle comunità ebraiche ovvero l'emarginazione nei ghetti: lo studio bi-

* Questo studio, dedicato alla condizione giuridica delle comunità ebraiche negli Stati Sabaudi nel XVIII° secolo, con un *focus* particolare sulla documentazione archivistica dell'area torinese, è il frutto di una prima fase di ricerca in corso come assegnista presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

¹ Sul concetto di *status* si richiama il lavoro di G. CIANFEROTTI, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Milano, 2013 (Quaderni di Studi senesi).

² L. VIGNA-V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*, vol. III, Torino, 1846, p. 357.

bliografico e la ricerca archivistica mostrano come, per tutta la durata delle interdizioni che ne caratterizzarono la vita a livello sia italiano sia europeo, proprio le restrizioni loro imposte fecero sì che queste diventassero una specie di «ente autonomo minore» il quale, pur nell'inevitabile rispetto delle limitazioni di carattere negativo cui era assoggettato, seppe elaborare strategie giuridiche 'vincenti' per farvi fronte³.

Anche la scelta degli strumenti giuridici utilizzati per regolare i rapporti con la popolazione ebraica rifletteva l'impostazione in base alla quale lo *status* degli ebrei era assimilato a quello degli stranieri: si stipulava, infatti, un contratto (chiamato condotta) tra il principe e la comunità attraverso il quale otteneva il diritto a risiedere e commerciare per un determinato periodo all'interno del territorio, dietro il pagamento di un contributo. Si trattava di disposizioni destinate a durare per un periodo limitato, con la necessità di essere rinnovate, che facevano sì che gli ebrei non avessero uno *status* assimilabile a quello degli altri sudditi: la loro permanenza negli *États de Savoie* dipendeva infatti – come spesso altrove – dalla reiterazione di questi patti, che sancivano un contratto personale tra il governante e le comunità ebraiche presenti sul territorio. Come sottolinea Camillo Montalcini, gli ebrei «non erano tenuti nello Stato se non come stranieri e come a stranieri si concedeva il permesso di abitar nello Stato»⁴.

³ M.F. MATERNINI ZOTTA, *La condizione giuridica delle comunità ebraiche italiane nel secolo XVIII*, in *La questione ebraica dall'Illuminismo all'Impero, 1700-1815: atti del convegno della Società italiana di studi sul secolo 18°*, a cura di P. Alatri e S. Grassi, Napoli, 1994, pp. 235-236.

⁴ C. MONTALCINI, *Vicende delle pubbliche libertà in Piemonte dai primi tempi di casa Savoia ad Emanuele Filiberto*, Torino, 1884, p. 80.

Partendo da queste considerazioni, ho articolato il presente lavoro in due parti, concepite in connessione e relazione reciproca: la prima dedicata alla legislazione negli Stati sabaudi sugli ebrei, la seconda incentrata, attraverso l'analisi della ricca documentazione custodita presso l'Archivio di Stato di Torino, sulla "vita giuridica" della comunità ebraica torinese, con particolare riguardo all'istituto della dote, alle successioni ed al cosiddetto *ius cazacà o gazagà*. L'affiancamento dello studio della legislazione alla ricerca dei frutti dell'applicazione di tale normativa, attraverso la documentazione archivistica, offre la possibilità di valutare il processo di costante adattamento della popolazione ebraica alle condizioni giuridiche che le venivano imposte: le strategie di risposta della comunità torinese non potevano esprimersi attraverso i canali 'politici' tradizionali e si risolvevano in scelte sociali ed economiche all'interno della comunità, come quelle relative alle disposizioni dotali o alla trasmissione del cosiddetto *ius cazacà*.

Il primo capitolo analizza inizialmente il 'sistema' delle condotte e l'applicazione di tale normativa nel territorio sabauda, per poi soffermarsi sulle disposizioni legislative volte a regolare in modo generale (superando così il rapporto negoziale e duale tra governante-singola comunità) la vita della popolazione ebraica sul territorio degli Stati sabaudi.

La prima legislazione in tal senso è rappresentata dagli articoli contenuti negli *Statuta* di Amedeo VIII del 1430, rivolti agli ebrei abitanti nei domini sabaudi da entrambi i versanti delle Alpi. L'obiettivo del primo duca di Savoia era, in ossequio ad una volontà di accentramento di potere, di far prevalere, anche per gli ebrei, la legge principesca sugli accordi raggiunti localmente con le singole comunità ed ottenere così una regolamentazione uniforme per tutti i suoi domini. In realtà, già nella prima edizione degli Statuti risalente al 1403 era incluso un paragrafo dedicato alla re-

golamentazione dei diritti e doveri degli ebrei presenti sul territorio⁵.

La versione del 1430 includeva un ulteriore inasprimento: si prevedeva infatti l'obbligo per gli ebrei di abitare in un quartiere separato (il "ghetto"), con l'ingiunzione di non uscirne dal tramonto all'alba. Tale cambiamento costituiva, sì, un'applicazione delle leggi ratificate dal Concilio Lateranense del 1215, ma testimoniava anche un aumento della popolazione ebraica in un solo quarto di secolo e durante il periodo di governo dello stesso principe. L'incremento della popolazione era dovuto probabilmente al fatto che, nel 1410, molti ebrei fossero dovuti fuggire dalla Francia a causa della cacciata che avevano subito.

Tali disposizioni testimoniano l'esistenza di 'privilegi' già concessi in precedenza alle comunità ebraiche, poiché il primo paragrafo delle disposizioni relative a *De Judaeis* era intitolato *Prefacio et revocacio privilegiorum suorum* e prevedeva che venissero revocati tutti gli accordi precedentemente stipulati con la popolazione ebraica.

Più in generale, l'azione politica dei principi sabaudi nei

⁵ Come sottolinea C. BURAGGI, *Gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, estratto da «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, vol. 70, 1940, p. 10. Le regole dedicate alla popolazione ebraica possono essere così riassunte: «1. Si fa divieto agli ebrei di avere servi e serve cristiane. 2. Si fa divieto alle donne cristiane di allattare bambini ebrei. 3. Si fa divieto agli ebrei di comprare carne nel macello dei cristiani, ma si permette che ce ne sia uno particolare per loro in cui l'uccisione della bestia sia effettuata secondo il loro rito. 4. Si fa obbligo agli ebrei maschi e femmine di portare un cerchio di stoffa rossa e bianca sugli abiti, affinché siano facilmente riconoscibili. 5. Si fa divieto ai cristiani di percuotere o insultare gli ebrei o di ingannarli nel commercio». La ragione manifestata per l'imposizione di un segno distintivo è quella di limitare i contatti e l'integrazione della popolazione cristiana con quella di fede ebraica: in questo modo si perpetuava nel tempo il mantenimento di una condizione assimilabile a quella degli stranieri per gli ebrei.

confronti degli ebrei non può essere letta soltanto alla luce di un loro desiderio di segregare queste comunità, con l'obiettivo di creare una società cristiana con la forza, né può essere interpretata unicamente nella volontà di sfruttare finanziariamente e fiscalmente la presenza ebraica. L'antonomia tolleranza-intolleranza non è sufficiente per spiegare l'atteggiamento del potere principesco ed ecclesiastico verso le comunità ebraiche. Molto spesso, la politica sabauda è anche dettata da contingenze concrete e da lotte contro i particolarismi locali. Lo *status* peculiare degli ebrei offriva in effetti a Casa Savoia molte opportunità di interferenza e infine un modo per rafforzare la sua autorità. Da questo punto di vista, la condizione giuridica degli ebrei e la politica ducale volta a far rispettare la legislazione del 1430 è solo uno dei tanti frammenti di una più ampia lotta che nel XV secolo i principi europei intrapresero per l'affermazione delle loro giurisdizioni a spese di quelle ecclesiastiche e municipali⁶.

Nonostante queste aspirazioni, il tentativo di Amedeo VIII di far applicare in tutti i suoi Stati in modo uniforme la normativa principesca non riuscì e si mantenne l'uso, come si vedrà nel corso del capitolo, della redazione periodica delle condotte con le singole comunità.

I diritti e doveri presenti nella legislazione generale successiva agli *Statuta* del 1430 presentavano peraltro tratti molti simili alle pattuizioni contenute nelle condotte. Infatti, i doveri imposti e le garanzie accordate si ripetevano di dieci in dieci anni con pochi cambiamenti: si chiedeva, *in primis*, di pagare come corrispettivo una sostanziosa som-

⁶Cfr. M. CAESAR, *Les juifs et le prince: entre législation et conflits de juridiction dans le duché de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *La loi du prince. La Raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. Morenzoni, con la collaborazione di M. Caesar, I (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), Torino, 2019, p. 372.

ma di danaro, di portare un segno di riconoscimento, di non tenere comportamenti che potessero essere «scandalosi per la fede cristiana»⁷. D'altro canto, era, però, elencata una serie di disposizioni che parevano volte a permettere alle comunità ebraiche presenti sul territorio di svolgere il più serenamente possibile la loro attività mercantile, ritenuta utile: come sottolinea Camillo Montalcini, «nelle loro mani era buona parte del commercio dello stato» e quindi si aveva interesse a far sì che potessero svolgerlo senza interferenze da parte degli altri sudditi⁸.

Le settecentesche Regie Costituzioni non comportarono modifiche di rilievo alla regolamentazione della vita delle comunità ebraiche: esse prevedevano una riduzione dei limiti alla libertà individuale, una conferma del divieto di proprietà di beni immobili, cui si aggiunse – nella versione del 1729, confermata nell'edizione del 1770 – l'obbligo esplicito, pena la confisca, di vendere gli stabili già posseduti⁹. Si prevedeva, peraltro, andando ben oltre la severità degli Statuti amedeani, la condanna alla pena di morte per qualsiasi ebreo (uomo o donna) il quale avesse bestemmiato contro «Dio e i Santi». D'altro canto, le norme previste nelle Costituzioni del '700 tradivano la politica di tolleranza di Vittorio Amedeo II prima e di Carlo Emanuele III poi, alla luce della quale il principe poteva al massimo "tollerare" un altro culto diverso da quello cattolico, ma ciò non significava che l'inferiorità giuridica di chi lo professava fosse

⁷F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, vol. II, Torino, 1825, p. 305.

⁸C. MONTALCINI, *Vicende delle pubbliche libertà in Piemonte dai primi tempi di casa Savoia ad Emanuele Filiberto*, cit., p. 79.

⁹E. ARTOM, *Gli ebrei nel Settecento*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 16/1, gennaio 1950, p. 28.

abolita. La “tolleranza” religiosa settecentesca (ben diversa dalla libertà religiosa) non escludeva profondi limiti alla capacità delle persone: essi erano ammessi sul piano del diritto soltanto perché connessi al regime di tolleranza¹⁰.

Nella seconda parte del presente lavoro ho scelto di esaminare, attraverso la documentazione reperita e vagliata nell’Archivio di Stato di Torino, le conseguenze dirette della legislazione sugli ebrei dei principi sabaudi. Ho concentrato la ricerca archivistica in particolare sul periodo settecentesco, dopo l’introduzione delle Regie Costituzioni. La lettura degli atti pubblici – rogati con una costosa procedura avanti ad un «Reggio Nodaro» – mostra la ricca vita sociale ed economica di una comunità piccola¹¹ ma coesa e

¹⁰La dicotomia tolleranza/intolleranza deriva da una sistematica di matrice tedesca, proveniente dagli studi di Mario Viora svolti in Germania presso Ulrich Stutz, che gli aveva proposto come argomento di ricerca la legislazione sui Valdesi e che Viora ha espresso in M. VIORA, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, 1930: le idee sostenute da Viora sono state in parte soggette a proposte di revisione, come riassunto da I. SOFFIETTI in *La legislazione sui valdesi dal 1685 al 1730*, in *Dall’Europa alle valli valdesi, Atti del XXIX Convegno storico internazionale, Torre Pellice, 3-7 settembre 1989*, a cura di A. De Lange, Torino, 1990, pp. 280-281, quando afferma che «già dopo la comparsa dell’opera vi furono alcune critiche, talune assai minuziose, sia da parte di Jalla, e più tardi di Pascal, valdesi, sia da parte di Bollea, cattolico sabaudista. Non ritengo, ad esempio, che si debbano considerare, come invece fece Viora, le norme sui valdesi di Pragelato come rientranti nell’ambito della “tolleranza”. Esse fecero scomparire la religione nella vallata. Del resto Viora stesso le definì come ‘esempio tipico di intolleranza religiosa’» Cfr. G. JALLA, *Recensione di Viora, Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 59, 1933, pp. 41 ss.; A. PASCAL, *Le valli valdesi negli anni del martirio e della gloria (1686-1690). Cap. CI: L’editto del 9 aprile (1686)*, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 95, 1954, p. 21 ss.

¹¹L. ALLEGRA, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino, 1996, p. 13, ove si ricorda come si trattasse di un

con diversificati legami anche al di fuori di essa. La varietà delle relazioni commerciali e sociali è confermata dal fatto che un insieme di persone con una piccola consistenza numerica rispetto al resto della popolazione abbia prodotto un numero elevato di atti pubblici e di natura variegata: si possono leggere contratti di dote, testamenti, atti di emancipazione di minori, contratti di creazione di società, vendite, contratti di ‘affittamento’, ricevute per il pagamento di debiti o per i crediti incassati.

Lo studio degli atti pubblici relativi alla trasmissione dotale è particolarmente interessante perché – a fronte delle limitazioni imposte all’accesso alla proprietà immobiliare – la creazione di una dote consistente per la maggior parte dei casi in una cospicua somma di denaro ed in beni mobili rappresentava uno dei più importanti canali di trasmissione della proprietà e di regolamento dei rapporti sociali ed economici. Ho scelto di accompagnare lo studio delle doti a quello dei testamenti, spesso determinanti anche al fine delle costituzioni dotali, perché essi costituiscono aspetti complementari di un sistema di redistribuzione e trasmissione del patrimonio all’interno della famiglia ebraica torinese del Settecento¹².

La ricerca svolta ha messo in evidenza come il divieto di possedere beni immobili abbia avuto importanti conseguenze sulla posizione femminile all’interno della comunità ebraica poiché la dote rappresentava l’investimento più sicuro per una forma di ricchezza cui si aveva invece accesso, ovvero i capitali liquidi. La donna assumeva così una posizione basilare nella comunità: la dote era infatti il perno fondamentale del sistema di trasmissione della proprietà su cui ruotava l’economia delle famiglie che traeva il proprio sostentamen-

«aggregato piccolo e compatto: mille-mille cinquecento anime su una popolazione complessiva compresa tra le 44 e 80 mila».

¹² Come si evidenzia anche in *ivi*, p. 167.

to quasi esclusivamente dalle attività commerciali¹³. Il fatto che il diritto allora vigente prevedesse l'impignorabilità dei beni esistenti a garanzia della dote e quindi sostanzialmente di tutto il patrimonio maritale nel quale era confluita la dote (a limitazione pertanto di qualunque creditore), faceva sì che le famiglie usassero la dote come una sorta di 'antidoto' al pignoramento di gran parte del patrimonio, anche mercantile, perché considerato nel suo complesso come impegnato a garanzia della restituzione della dote¹⁴.

Il rogito del contratto presso un notaio appare come una consuetudine radicata da affiancare al contratto matrimoniale ebraico, la *ketubbah* ovvero il documento che, secondo il rito rabbinico, viene sottoscritto dallo sposo e da due testimoni e consegnato alla sposa nel corso del rito nuziale. Esso riguarda una somma che il marito è tenuto a pagare alla moglie e contiene altresì la promessa della donna (e della sua famiglia) di provvedere alla creazione di una dote, la quale dovrà essere restituita al momento dell'eventuale scioglimento del matrimonio¹⁵. Nella *ketubbah* la quantificazione della dote veniva fatta idealmente in *litrin* (termine ebraico che connota una moneta ideale in argento) ma un vero e proprio calcolo dell'ammontare della dote e dei donativi si aveva solo con l'atto pubblico rogato presso il notaio¹⁶: tale prassi di-

¹³L. ALLEGRA, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, cit., pp. 196-197.

¹⁴L. ALLEGRA, *La ketubbah: ricchezza e limiti di una fonte*, in *Il matrimonio ebraico. Le ketubbot dell'Archivio Terracini*, a cura di M. Vitale, Torino 1997, pp. 60-61. In merito si richiama, per quanto riguarda soprattutto una zona non piemontese, anche la recentissima opera di C. DE BENEDETTI (a cura di), *Non fuorvierà. Una storia di famiglia*, Livorno, 2019 (Collana di storia ebraica italiana, 1).

¹⁵A. M. SOMEKH, *Le ketubbah: un profilo storico, giuridico e linguistico*, in *Il matrimonio ebraico. Le ketubbot dell'Archivio Terracini*, a cura di M. Vitale, cit., pp. 17-30.

¹⁶Come fa notare anche L. ALLEGRA, *La ketubbah*, cit., pp. 56-57.

mostra come gli ebrei torinesi si fossero adeguati ad una consuetudine di origine romana lontana dalla loro tradizione, il cui rispetto si riflette anche nella presenza costante di clausole relative alla premorienza di uno dei coniugi¹⁷.

È interessante notare altresì come, dopo l'introduzione delle Regie Costituzioni del 1729, in molti contratti di dote fosse inserita la «clausola abdicativa e traslativa delle costituzioni», con un chiaro riferimento all'istituto della dote congrua.

Il contenuto della dote – come sopra ricordato – era costituito prevalentemente da denaro e da beni mobili, necessari sia per la vita della futura famiglia sia per l'avvio di attività commerciali, ma era spesso incluso anche il trasferi-

Sull'importanza e la funzione della figura notarile si richiama V. PIERGIOVANNI (a cura di), *Hinc publica fides, Atti del convegno internazionale di studi storici organizzato dal Consiglio notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato*, Genova 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006.

¹⁷Ivi, p. 173. Si richiama sul tema anche M. GASPERONI, *La misura della dote. Alcune riflessioni sulla storia della famiglia ebraica nello Stato della Chiesa in età moderna*, in *Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XV-XX)*, a cura di L. Graziani Secchieri, Firenze, 2015. Tale prassi emerge dalla narrativa stessa dei documenti di dote dove si leggeva che «per scrittura ebraica detta la chedubà abbi promesso di costituire e pagare in dote [...] la somma di lire mille in contanti, et in titolo di fardello la somma di lire settecento [...] senza però che sij sin al presente seguita la remissione effettiva di detti mobili, et effetti per motivo che non sijsi sin al presente divenuto all'opportuno instrumento di costituzione dotale».

Sulla dote in generale si richiama A. M. CUCCIA, *Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino nel Settecento*, Pisa, 2014; G.S. PENE VIDARI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. LIII-LIV, pp. 19-60; ID., *Note sulla dote in Piemonte nel sec. XVIII*, in «Studi Piemontesi», vol. V, fasc. 2, 1976, pp. 246-252; E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999.

mento dello *ius cazacà*. La natura *sui generis* di questo particolare diritto di utilizzazione degli immobili è dimostrata dalla sua presenza non solo nelle doti¹⁸ ma anche nei testamenti, come risulta dal testo delle doti stesse, in cui si parla anche di cessione di una «ragione di Casacà» ricevuta in eredità.

Lo *ius cazacà* pareva così supplire all'impossibilità di accedere alla proprietà di edifici e forniva uno strumento utile per le esigenze sia abitative sia commerciali della comunità. Si trattava di un diritto sviluppatosi con la creazione dei ghetti e l'impossibilità per gli ebrei di avere accesso alla piena proprietà immobiliare, che si traduce generalmente in quello che si potrebbe definire un «diritto di inquilinato perpetuo», dal momento che esso consisteva in una sorta di enfiteusi senza scadenza che garantiva agli ebrei, pur nel rispetto formale del divieto di essere titolari di beni immobili, una certa sicurezza per ciò che riguardava l'abitazione. Lo *ius cazacà* diventava un vero e proprio bene prezioso da scambiare e lasciare in eredità¹⁹.

Tale tipo di diritto si era sviluppato inizialmente nello stato pontificio con la creazione dei ghetti e il divieto agli ebrei di avere accesso alla piena proprietà immobiliare²⁰ ed

¹⁸ Archivio di Stato di Torino [d'ora in poi ASTo], Insinuazione di Torino, atti pubblici, 1752, libro terzo, carta 686. In questa dote era stata prevista la cessione del diritto di «Casacà d'una bottega tramezzata per tutta la sua estensione comprensivamente al solaretto esistente in detta bottega o retrobotte o sia nella parte successiva di detta bottega a tramezzo».

¹⁹ S.H. ANTONUCCI, *La vita quotidiana nel ghetto e l'autorità pontificia nell'archivio della comunità ebraica di Senigallia (secoli XVI-XIX)*, in *Ebrei nelle Marche Fonti e ricerche secoli XV-XIX* a cura di L. Andreoni, Ancona, 2012, p. 63.

²⁰ Con l'avvento al papato di Paolo IV Carafa, «“sembrando troppo assurdo e sconveniente” che i giudei “condannati da Dio alla schiavitù eterna” potessero pretendere “dominio invece che sotto-

era stato adottato anche per le altre comunità – come quella torinese – alle quali venisse applicata la doppia limitazione del domicilio coatto in un certo perimetro e dell'impossibilità di diventare proprietari di immobili. L'espressione *ius cazacà* indicava nel linguaggio talmudico e giuridico un diritto reale e corrispondeva ad un diritto di utilizzazione a lungo termine che presentava però alcune caratteristiche simili a quelle di un diritto reale: pur essendo trattata come una locazione essa, infatti, era alienabile e trasferibile per successione, e tutelata 'erga omnes'. Si trattava, infatti di un diritto *sui generis* che includeva alcune caratteristiche di diversi istituti (condominio, enfiteusi, usufrutto) e costituiva uno strumento utile e plasmabile a seconda delle esigenze contingenti. Tale *ius* garantiva agli ebrei di non poter essere scacciati dagli immobili “locati” né da terzi né dai proprietari di casa cristiani, i quali non potevano neppure aumentare le pigioni oltre una determinata soglia. Infatti, proprio a seguito della chiusura nel ghetto e della proibizione di titolarità di immobili, Pio IV col breve *Dudum* del 1562 ordinava che i proprietari (cristiani) di case del ghetto fossero

missione» si diede inizio ad un inasprimento della legislazione contro gli ebrei con la bolla *Cum nimis absurdum* del 12 luglio 1555, con la creazione del ghetto, il divieto di proprietà piena di immobili, vietando il commercio che non fosse degli “stracci” ovvero abiti usati, come fa notare in G. LARAS, *Intorno al «ius cazacà» nella storia del ghetto di Ancona*, in «Quaderni storici delle Marche», 3/7 gennaio 1968, p. 32. Anche P.S. MANCINI, *Parere di più giureconsulti Romani, fra i quali l'illustre P.S. MANCINI*, in *Raccolta di costituzioni pontificie sentenze, decisioni, voti e pareri concernenti il gius di gazagà degli israeliti sulle case del già ghetto di Roma*, Roma, 1877, p. 88, ricordava come si «interdisse ai medesimi l'esercizio non solo della medicina e delle altre scienze, ma ancora delle arti tutte, rilegandoli al solo mestiere del cenciaiuolo “*Judaei quoque praefati sola arte STRACCIARLE seu CENCIARIAE contenti aliquam mercaturam frumenti, vel horrei aut aliarum rerum usui humano necessariorum non audeant facere*”».

obbligati a darle in locazione ad un prezzo determinato dal Camerario, che non poteva essere aumentato nel tempo²¹. Si trattava di quello che si potrebbe definire l'embrione del *ius casacà*, il quale si sviluppò poi nel tempo e assunse i connotati di un istituto giuridico a sé stante²².

Esso veniva usualmente definito come un «diritto di inquilinato perpetuo» individuabile nei requisiti pratici, ma nebuloso nella classificazione teorica fra rapporti reali e obbligatori. Esso, infatti, consisteva in una sorta di enfiteusi o diritto di abitazione senza scadenza: garantiva quindi agli ebrei sia dello Stato pontificio sia di altri stati (come il ducato sabauda), pur nel rispetto formale del divieto di titolarità di beni immobili, una certa sicurezza per ciò che riguardava il mantenimento nel tempo di una dimora o di un luogo di lavoro. Proprio in virtù di queste particolari caratteristiche lo *ius casacà* divenne un vero e proprio bene prezioso da scambiare e lasciare in eredità. La documentazione archivistica evidenzia la sua variegata natura e ci mostra come rappresentasse una parte importante nella contrattazione di alcune disposizioni dotali, come ci si preoccupasse di indicare con precisione a chi dovesse spettare con l'eredità e come fosse un elemento fondamentale per la creazione di una società destinata ad un'impresa commerciale.

Lo studio della particolare natura di tale diritto, nato dalla pratica e condizionato dalle limitazioni imposte, mostra come esso sia stato destinato a rivestire un ruolo di primo piano nello sviluppo sociale ed economico delle comu-

²¹ Ivi, p. 86, quando si afferma che «il GIUS di GAZAGÀ specie d'inquilinato perpetuo concesso dalle costituzioni dei Pontefici agli ebrei, e che colpisce un intiero quartiere di Roma, il ghetto».

²² Come evidenzia anche A. BACCELLI, *Brevi note intorno al carattere del «ius gazagà» in Roma*, in «La legge. Monitore giudiziario ed amministrativo del Regno d'Italia», anno XXXII, 1892, vol. I, p. 712.

nità ebraiche e si rivela un aspetto efficace per tratteggiare un quadro completo della vita della popolazione ebraica nella Torino del Settecento.

La lettura dei documenti archivistici mostra una comunità vivace, desiderosa allo stesso tempo di mantenere i propri 'riti ebraici', di far prosperare le attività commerciali, rispettando nello stesso tempo l'ordinamento giuridico dello Stato 'ospitante': strumenti come la dote o lo *ius caza-cà* che si tenderebbe ad inserire nel novero di banali soluzioni giuridiche per la contrattazione nell'alveo del diritto civile hanno assunto all'interno delle comunità ebraiche un'importanza fondamentale per permettere di arginare le limitazioni imposte e far prosperare la vita economica e sociale dei suoi componenti.

I
LA LEGISLAZIONE
DEGLI STATI SABAUDI SUGLI EBREI
E LA LORO CONDIZIONE GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La condizione giuridica degli ebrei negli *Statuta* sabaudi del 1430. – 3. Il permanere del “sistema” delle condotte. – 4. Le Regie Costituzioni e la normativa sugli ebrei. – 5. L’emancipazione francese e l’estensione alle comunità ebraiche del Regno di Sardegna.

1. *Considerazioni introduttive*

Lo studio della legislazione cui furono sottoposte le comunità ebraiche presenti nei domini sabaudi risulta utile per individuare le soluzioni individuate attraverso l’uso degli strumenti giuridici disponibili per far fronte ai limiti loro imposti. Va sottolineato, infatti, come tale normativa determinasse alcune significative differenze rispetto al resto dei sudditi della *Maison de Savoie* ma si premurasse d’altro canto di offrire condizioni tali da consentire di far prosperare le attività commerciali e il prestito di denaro¹. I documenti d’archivio riflettono, infatti, l’immagine di una comunità ebraica coesa, interessata a mantenere le proprie tradizioni, con la consapevolezza della necessità di sfruttare la legislazione esistente per favorire quanto più

¹L. CRACCO RUGGINI, *Note sugli ebrei in Italia dal IV al XVI secolo*, in «Rivista storica italiana», LXXIV, 1964, p. 954.

possibile il benessere sociale ed economico dei suoi componenti.

In primo luogo, si può constatare che la consistenza dei contributi ricevuti dai Savoia da parte delle comunità ebraiche fece sì che esse godessero di un trattamento migliore rispetto ad altre in Europa². Con specifico riguardo all'area piemontese, i primi insediamenti stabili sono individuati con la fine del quattordicesimo secolo³: al primo trentennio del Quattrocento risalgono alcune 'condotte', veri e propri contratti stipulati tra una comunità ebraica, o anche da una sola famiglia, che avesse intenzione di stabilirsi sul territorio di un comune e le autorità locali⁴, con la garanzia di una lettera

²Come si nota in A. FOA, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione XIV-XIX secolo*, Bari-Roma, 1999 e nelle opere di T. BARDELLE, *Juden in einem Transit- und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII*, Hannover, 1998; ID., *Die Siedlungsgeschichte der Juden in der Grafschaft bzw. im Herzogtum Savoyen-Piemont während des Mittelalters*, in *Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen*, vol. 1, Hannover, 2002, pp. 169-185.

³R. SEGRE, *The Jews in Piedmont*, vol. I, Tel Aviv-Gerusalemme, 1986, pp. IX-X.

⁴Un esempio interessante, per la comunità di Chieri, è quello della famiglia del medico Sansone di Mirebello al quale si permise di risiedere sul territorio ed esercitare la propria professione, col divieto di molestie da parte del resto degli abitanti. Il documento del Consiglio comunale risale al gennaio 1417 e riporta che «ordinatum fuit quod magister Sanson iudeus in eo nominatus posit libere spedite tute et secure inhabitare stare et moram trahere cum eius uxore filiis et familia rebus et bonis suis sine impedimento et molestia aliqui sibi inferendis per quamvis personam de Cherio seu ibi habitantem, pacifice et honeste vivendo in dictoque loco eius iuridicione et posse mercari conversari cum quibuscumque personis et arte sua uti eum eius familiam totam omnia eius bona et res retinentes et repouentes ac habere volentes sub tuta et fida custodia et protectione dicti communis, adeo quod tute ibidem morari possit», Archivio del

di accompagnamento del principe. Va sottolineato, però, come un limite agli interventi comunali nella regolazione dei rapporti con la popolazione ebraica si potesse già rinvenire con Ludovico di Savoia Acaja, il quale aveva avvocato a sé la facoltà di decidere nei riguardi delle singole comunità, sottraendo tale potere alle istituzioni locali e affermando che le leggi sabaude le quali regolavano tali rapporti dovessero prevalere sugli accordi stipulati localmente⁵.

Con la morte di Ludovico di Savoia-Acaja nel dicembre 1418, i suoi domini passarono sotto il controllo di Amedeo VIII⁶: anche alle comunità piemontesi fu così applicata la

Comune di Chieri, Ordinati, Cart. 197, reg. 40, carte 10r, 11r. Per la comunità di Chieri, cfr. l'opera di S. TREVES, *Gli ebrei a Chieri (1416-1848): vicende storico-giuridiche della Communita israelitica sotto il dominio sabauda*, Chieri, 1974.

⁵Come si legge nel documento riportato da R. SEGRE, *op. cit.*, p. 27, doc. 63.

⁶Su Amedeo VIII, cfr., per tutti, L. COSTA DE BEAUREGARD, *Souvenirs du règne d'Amédée VIII, premier duc de Savoie*, in "Mémoires de l'Académie impériale de Savoie", 2e série, tom. 4 (1859), pp. 1-275; F. COGNASSO, *Amedeo VIII (1383-1451)*, voll. I-II, Torino, 1930; ID., *Amedeo VIII, duca di Savoia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma, 1960, pp. 749-753; *Amédée VIII - Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, colloque international, Ripaille Lausanne, 23-26 octobre 1990. Studi pubblicati da B. Andenmatten e A. Paravicini Bagliani, con la collaborazione di N. Pollini, Lausanne, 1992. Sul pontificato di Felice V-Amedeo VIII, cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino, 1988; EAD., *Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens. L'antipapa Felice V governa la Savoia*, in «Archivi per la storia», III (1990), pp. 77-88; V. GIGLIOTTI, *La renuntia-tio papae nella riflessione giuridica medioevale (sec. XIII-XV): tra limite ed esercizio del potere*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXIX, 2007, pp. 291-401; ID., *La tiara deposta, La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze, 2014. Per quanto concerne la società e le istituzioni del Ducato di Savoia nel sec. XV,

legislazione emanata per le comunità savoiarde, suddivise in *universitates* meglio strutturate rispetto a quelle piemontesi e poste sotto il diretto controllo del duca⁷.

Il fatto che il diritto a risiedere sul territorio si ottenesse attraverso il pagamento di una somma di denaro è comprovato dalla presenza dell'obbligo di pagamento delle *censivae iudeorum*. Si trattava di una contribuzione che gli ebrei dovevano versare per risiedere negli stati del duca e che, dopo il 1418, venne estesa anche al Piemonte: nei conti di Guido Colomb, ricevitore generale di Piemonte, si leggeva che «recepit a Iudaeis commorantibus citra montes, dono facto per eos domino nostro Principi pro suo iocundo adventu» e un 'dono' simile era imposto a tutti coloro che abitavano nei territori ducali. Le *censivae iudeorum* sopra nominate danno, infatti, notizia delle imposte pagate dagli ebrei abitanti sia a Torino sia a Savigliano⁸. Già nel 1419,

oltre alla bibliografia generale già richiamata, cfr. F. GABOTTO, *Lo Stato sabauda da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto*, voll. I (1451-1467), II (1467-1496), III (1496-1504), Torino-Roma, 1892-1895; L. MARINI, *Savoardi e Piemontesi nello Stato sabauda (1418-1601)*, I (1418-1536), Roma, 1962; ID., *Libertà e privilegio. Dalla Savoia al Monferrato, da Amedeo VIII a Carlo Emanuele I*, Bologna, 1972; G.S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 89, 1983, pp. 27-39; R. BRONDY, *Chambéry. Histoire d'une capitale, vers 1350-1560*, Lyon, 1988; A. BARBERO-G. CASTELNUOVO, *Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo*, in «Società e storia», XV, n. 57 (1992), pp. 465-511; G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano, 1994.

⁷ R. SEGRE, *op. cit.*, p. XIII.

⁸ Gabotto riteneva che «probabilmente, in quegli anni, in nessun luogo tranne in Torino ed in Savigliano, gl'Israeliti formavano una vera colonia, per cui la riscossione del loro "censo" interessasse il Ricevitore generale di Piemonte, anziché i minori ufficiali locali», F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo*.

in un documento relativo alla comunità di Savigliano, si registrava il pagamento per una famiglia di tre persone di nove fiorini per Pasqua e di due fiorini e nove denari per il restante periodo, per una famiglia di due persone di 4 fiorini per Pasqua e sedici denari per altri quattro mesi di permanenza⁹. In riferimento alla città di Torino, l'esistenza di un patto stipulato già nel 1424 per la permanenza sul territorio è segnalata da Luigi Cibrario¹⁰, il quale riportava la diffusa sensazione che la scelta di ammettere in città la popolazione ebraica fosse motivata dall'idea che la vicinanza con i cristiani potesse indurre gli ebrei a convertirsi o – più prosaicamente – dalla possibilità di ottenere da loro prestiti di danaro ad un tasso più favorevole. Al 1424 risale, infatti, un documento del consiglio comunale di Torino col quale si permetteva la residenza in città di Helye Alamandi e Amedeo de Foya: va evidenziato come – in tale scritto – ci si premurasse di sottolineare come in futuro non potesse essere concesso loro nulla che fosse contrario agli statuti della città¹¹. La presenza dei nuclei familiari sopra citati è testimoniata altresì da un documento del consiglio comunale del 14 settembre 1425, nel quale si prevedeva che tutti gli ebrei di Torino dovessero abitare nella stessa area «per poterli meglio controllare affinché non prestassero il denaro ad usure illecite»¹².

Israeliti in Savigliano nei primi decenni del secolo XV, in «Il Vessillo israelitico» anno LXV, 1917, fasc. XXIII-XXIV, pp. 548-549.

⁹ R. SEGRE, *op. cit.*, pp. 21-22, doc. 56.

¹⁰ L. CIBRARIO, *Origini e progresso delle istituzioni della monarchia di Savoia*, Torino, 1855, p. 240.

¹¹ Archivio Storico del Comune di Torino [d'ora in poi ASCT], Ordinati, 1424, reg. 62, carte 159r, 160r-v dove si afferma che «nichil concedetur seu indulgebatur in futurum quod sit vel faciat vel veniat contra franchisias, libertates et capitula civitatis nec aliquas seu aliquam ex ipsis».

¹² Il documento è conservato in ASCT, Ordinati, anno 1425, car-

Per quanto concerne la comunità torinese, si evince dalla lettura delle registrazioni contenute nelle *censivae iudeorum* come il pagamento avvenisse solitamente «pro termino festi Pache» e si trattasse di un testatico, ovvero di una tassa pagata per persona, dalla quale si poteva essere esentati per particolari meriti. Era il caso, ad esempio, del già menzionato medico «Helie Alamandi, habitatoris Thaurini, et Lee, eius uxoris, nihil computat, quia fuerunt per dominum Principem ab hiis exempti»; l'esenzione non si estendeva, però, ad altri abitanti della casa, come si legge nella registrazione, per cui «recepit a Iayel Piion, Garma eius uxore et Piiona eius matre, habitatoribus Thaurini, Iudeis, comorantibus cum magistro Helia Alamandi, medico, exempto ut in computo precedenti»¹³. Accanto al pagamento annuale si prevedevano anche versamenti eccezionali, come quello di 500 scudi d'oro avvenuto nel 1422 per la conferma dei privilegi ottenuti nel 1417 da Amedeo VIII¹⁴. Le casse del ducato godevano dunque di un buon introito di denaro a causa della permanenza di famiglie ebraiche sul

ta 95. Esso è riportato e commentato anche da F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo. Israeliti in Piemonte tra il 1425 e il 1430*, in «Il Vessillo israelitico» anno LXV, 1917, fasc. XIX-XX, p. 4. Sulla presenza ebraica a Torino cfr. anche R. COMBA (a cura di), *Storia di Torino. II. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Torino, 1997, p. 428 dove si ricorda come in altre due occasioni a metà del Quattrocento il consiglio comunale si sia occupato degli ebrei torinesi, ammonendo i macellai a non vendere ai cristiani carne macellata per gli ebrei e studiando la possibilità di alloggiare nelle loro case gli studenti: ASCT, Ordinati, 72, carte 136v (25 gennaio 1451) e 210v (21 luglio 1452). Sugli ebrei degli stati sabaudi nel medioevo si richiama anche R. BERENGO SEGRE, *Testimonianze documentarie sugli Ebrei negli Stati sabaudi (1297-1398)*, IV, Tel Aviv, 1976, pp. 273-413.

¹³ F. GABOTTO, *Per una storia degli israeliti in Piemonte nel Medioevo. Israeliti in Piemonte*, cit., p. 436.

¹⁴ ASTo, inv. 16, reg. 68, carte 188v, 189r.

territorio: non solo, i documenti citati testimoniano anche la tendenza a favorire la presenza di medici, letterati ed artisti ebrei¹⁵.

2. *La condizione giuridica degli ebrei negli Statuta sabaudi del 1430*

La figura di Amedeo VIII è legata, come noto, al tentativo di far applicare una nuova legislazione principesca che andasse a sostituire quella emanata localmente¹⁶: Carlo Bu-

¹⁵ Come fa notare anche A.M. NADA PATRONE, *Ebrei nel Quattrocento. Tra discriminazione e tolleranza. Il caso Piemonte*, Cuneo-Vercelli, 2005, p. 72.

¹⁶ Sostituzione non semplice anche per l'accentuata stratificazione della società sabauda, come efficacemente sintetizzato da Alessandro Barbero: «L'immagine della piramide, convenzionale e rassicurante, cui il duca si tiene stretto nell'emanare le leggi suntuarie si rivela inadeguata a rappresentare una società che non solo è in movimento, ma in cui i criteri della preminenza sono diversi, in concorrenza fra loro, e si applicano diversamente a seconda delle circostanze. Molto più adatta, se vogliamo restare nell'ambito matematico, sarebbe una rappresentazione basata sulla teoria degli insiemi: la società che emerge dagli *Statuta* è una moltitudine di insiemi diversi, variamente intrecciati fra loro, di identità multiple chiamate in causa a seconda delle circostanze, con configurazioni che mutano a seconda che si stia celebrando un funerale o un banchetto nuziale, pagando una multa o subendo una carcerazione, per non parlare delle tante circostanze meno formalizzate di cui si componeva la vita. Allora come oggi, la società era attraversata da confini molteplici, contraddittori e sfuggenti, e ogni tentativo di dividerla con tagli netti era per forza di cose un'approssimazione, anche se ammetterlo sarebbe sembrato ripugnante ai redattori degli *Statuta*». A. BARBERO, *Stratificazione e distinzione sociale negli Statuta Sabaudie*, in *La loi du prince*, I, a cura di F. Morenzone, cit., pp. 211-212.

raggi¹⁷ sottolineava come già nella prima edizione degli Statuti risalente al 1403¹⁸, fosse incluso un paragrafo dedicato alla regolamentazione dei diritti e doveri degli ebrei presenti sul territorio¹⁹.

La legislazione sugli ebrei detiene indubbiamente una posizione privilegiata negli Statuti promulgati da Amedeo VIII nel 1430²⁰. Come sopra accennato, l'obiettivo del duca era quello di far prevalere la legislazione principesca sugli accordi raggiunti localmente con le singole comunità ebraiche ed ottenere così una regolamentazione uniforme per tutto il territorio. Con i suoi sedici articoli, il *corpus* normativo che regola il ruolo delle comunità ebraiche nella

¹⁷ C. BURAGGI, *Gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, cit., p. 10. In questo caso ci si riferiva chiaramente solo alle comunità della Savoia.

¹⁸ I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008, p. 8.

¹⁹ A. LUZZATTO, *L'insediamento degli ebrei in Piemonte durante il secolo XV*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 43/5-6, maggio-giugno 1977, pp. 284.

²⁰ *Statuta* 1430, I.5.1-16. Una prima versione della legislazione riguardante gli ebrei era stata promulgata già nel febbraio 1430 ed era stata oggetto di un lavoro importante di revisione prima di essere integrata e modificata dagli Statuta del mese di giugno seguente. Per un'ampia e attenta analisi del processo evolutivo di tale normativa, rinvio all'esauritivo contributo di C. AMMANN-DOUBLIEZ-F. MORENZONI, *De l'élaboration à la diffusion manuscrite des Statuta Sabaudie*, in *La loi du prince*, a cura di F. Morenzoni, I, cit., pp. 23-87 e in particolare pp. 32-48. Una visione generale della legislazione dei principi di casa Savoia è offerta da I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati Sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, cit. Si rinvia inoltre a G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, in I. BIROCCHI-A. MATTONE (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, Roma, 2006, pp. 201-215 e P. BIANCHI-A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia, 2017.

società cristiana occupa buona parte del primo libro della riforma amedeana e sviluppa il nucleo già contenuto nell'articolo *De iudeis*, promulgato negli statuti del 1403. Il significato di questa legislazione, così come i rapporti tra le comunità ebraiche e il potere principesco, sono stati oggetto di studi relativamente numerosi.

La maggior parte degli storici ha insistito su due elementi tra loro contraddittori. Tali ricerche hanno infatti posto l'accento soprattutto sul rapporto ambivalente, sia di protezione, sia di sfruttamento finanziario, creato dai principi sabaudi attraverso le loro "carte e privilegi". Secondo questa interpretazione, il potere del principe avrebbe tollerato le comunità ebraiche a causa del ritorno economico e finanziario che esse garantivano, legato principalmente all'attività di prestito. In secondo luogo, diversi studi hanno dimostrato che, soprattutto dal XV secolo, Amedeo VIII ed i suoi successori svilupparono una politica di segregazione, di cui la relegazione degli ebrei in un quartiere ben circoscritto e l'uso del segno distintivo sono solo due degli elementi più noti. Seguendo i lavori di Rinaldo Comba, questa legislazione repressiva, che trova negli statuti del 1430 un momento di importante formalizzazione, deve essere valutata in un'ottica teologico-morale. Secondo tale prospettiva, la riforma amedeana riflette un desiderio di «moralizzazione dall'alto», che si esprime in un «progetto di ordine» volto a costituire la società sabauda come una *societas christiana* in modo coattivo²¹. D'altra parte, l'applicazione

²¹ R. COMBA, *Les Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société?*, in *Amédée VIII - Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international. Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, 1992, pp. 179-190. Cfr. anche T. BARDELLE, *Juden in einem Transsit-und Brückenland*, cit., pp. 105 e 116-117. Federico Sclopis così riassume il contenuto del primo libro degli Statuti di Amedeo VIII: «nel primo si tratta delle cose ragguardanti all'onore ed al culto

degli Statuti del 1430 agli ebrei e, più in generale, i conflitti generati dai tentativi di introdurre una legislazione principesca, a scapito degli statuti municipali e delle giurisdizioni episcopali, sono stati meno esaminati. Da questo punto di vista, il ducato sabauda rappresenta un caso di studio estremamente interessante. In effetti, la sovrapposizione e la complessità delle giurisdizioni hanno dato ampio spazio a forme di autonomia nelle comunità appartenenti alla *Maison de Savoie*.

Indipendentemente da questi conflitti giurisdizionali²², è però molto complesso, se non impossibile, comprendere fino in fondo il ruolo occupato dalle comunità ebraiche nel mondo medievale²³. Come hanno dimostrato gli studi più recenti, sarebbe sbagliato considerare gli ebrei completamente isolati dalla società che li circondava e ridurre il loro rapporto con i poteri ecclesiastici e civili ad un semplice «problema di tolleranza». Anche un'interpretazione che guardi soltanto attraverso il prisma dell'antigiudaismo persecutorio della società cristiana risulta riduttiva²⁴. Se questi

di Dio, a que' delitti che contro di essi si commettono, ed a quelle persone che se ne dipartono. Epperò si comincia dalla professione della fede cattolica, di poi vi si parla di eresie e di sortilegi, ed infine si prescrivono i limiti della tolleranza mercè di cui gli Ebrei si lasciavano abitare negli stati del duca», F. SCLOPIS, *Storia della legislazione del Piemonte*, Torino, 1833, p. 113.

²² Per quanto riguarda i conflitti tra legislazione ecclesiastica e laica cfr. S. SIMONSOHN, *The Apostolic See and The Jews*, t. 7: History, Toronto, 1991, pp. 105-116.

²³ Sul punto si rinvia a M. CAESAR, *Les juifs et le prince: entre législation et conflits de juridiction dans le duché de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *La loi du prince*, a cura di F. Morenzoni, I, cit., pp. 358-362.

²⁴ Cfr. tra gli altri, J. SHATZMILLER, *Shylock revu et corrigé: les Juifs, les chrétiens et le prêt d'argent dans la société médiévale*, Paris, 2000; D. NIRENBERG, *Violence et minorités au Moyen Âge*, Paris,

elementi sono ovviamente esistiti, non sono l'unica chiave di lettura. Gli ebrei, sia come singoli individui sia come persone appartenenti a comunità urbane, sono stati spesso la causa di conflitti ad ampio raggio, che oltrepassavano semplici questioni morali o l'antigiudaismo.

Tornando peraltro ad analizzare la legislazione amedeana sugli ebrei disciplinata all'inizio del libro I dei *Decreta*, essa comprende, come si è detto, sedici articoli, raccolti in un unico capitolo²⁵.

2001; A. HAVERKAMP, *The Jews of Europe in the Middle Ages; by way of introduction*, in *The Jews of Europe in the Middle Ages, tenth to fifteenth centuries, Proceedings of the international Symposium held at Speyer, 20-25 October 2002*, a cura di C. Cluse, Turnhout, 2004 e R. CHAZAN, *Reassessing Jewish life in Medieval Europe*, New York, 2010.

²⁵ Il sommario («Tabula ad inveniendum omnem materiam in toto presenti statutorum libro») e la corrispettiva traduzione in lingua italiana della normativa dedicata agli ebrei negli *Statuta* del 1430 sono tratti dall'edizione degli Statuti alla quale si è fatto riferimento, ovvero dal secondo volume di *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430). Compendium statutorum generalis reformationis sabaudie*, a cura di F. Morenzoni, con la collaborazione di M. Caesar, introduzione, edizione critica di C. Ammann-Doubliez, II (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), Torino, 2019, pp. 357-358, 407-408. Tale edizione critica ha comparato i 27 manoscritti dei *Decreta* giunti sino a noi. L'importanza di questo volume è notevole, come efficacemente ricordato da G.S. PENE VIDARI, *Presentazione*, in *La loi du prince*, I, a cura di F. Morenzoni, cit., p. 5: «Gli statuti emanati nel 1430 dal duca Amedeo VIII non hanno un testo manoscritto autentico. Essi sono tramandati da alcuni manoscritti di particolare affidabilità, da comparare fa loro, nonché da altri del sec. XV, attualmente censiti sino a 27, con rilevanza variabile. Esiste inoltre un'edizione a stampa del 1477, curata del giurista Pietro Cara, da cui ne sono state tratte altre fra i sec. XV-XVI. Nel secolo scorso era intenzione di Gian Carlo Buraggi pervenire ad una buona edizione scientifica, per quanto non estesa a tutti i manoscritti dell'attuale. Dopo decenni di lavo-

ro, la trascrizione è stata distrutta dai bombardamenti. In seguito, nessuno in Italia ne ha seguito le tracce; è apparsa solo una ristampa anastatica tedesca dell'edizione del 1477, per quanto in alcuni punti insoddisfacente. Ora, grazie al pluridecennale impegno di Franco Morenzoni e dei suoi colleghi dell'Università di Ginevra, già concepito all'inizio di questo nuovo secolo e poi avviato negli anni successivi, abbiamo finalmente un'edizione critica scientificamente apprezzabile, attesa da secoli».

«I.5 – De iudeis, folio III^o, capitolo unico [sic]; I.5.1 Prefacio et revocacio privilegiorum suorum, capitolo I^o; – I.5.2 Iudei non debent trahi ad fidem nostram invicti, capitolo Quia non est; – I.5.3 Iudei non debent interfici, verberari aut alias offendi per quenquam, nisi iusticia mediante, capitolo Nullus; – I.5.4 Iudeis non licet novas construere synagogas nec in eis exequendo eorum officia voces exaltare, capitolo Permittimus; – I.5.5 Iudei debent a vicinia et cohabitatione fidelium separari et in unum locum clausum recludi, capitolo Ne mentes; – I.5.6 Iudei debent portare signa, capitolo Ut infideles– I.5.7 Iudei in diebus passionis Christi debent esse reclusi, capitolo In diebus; – I.5.8 Pena iudeorum blasfemancium Deum vel sanctos, capitolo Si quis; – I.5.9 Usus librorum dampnatorum iudeis prohibetur, capitolo Libris; – I.5.10 Nullus christianus iudeis in cohabitando servire presumat nec in diebus dominicis et festivis cum eis colloquia vel tractatus habere, capitolo Quia; – I.5.11 Iudeis non liceat emere vel palpare vasa sacra nec alia emere sine presencia testium vel sine publico instrumento, capitolo Multis; – I.5.12 Iudeis prohibetur omne exercicium usurarum, capitolo Et si; – I.5.13 Conversi a iudaismo ad fidem non debent cum iudeis soli conversari, capitolo In fidei; I.5.14 – Conversi a iudaismo ad fidem non debent bonis suis privari, capitolo Ad eosdem; – I.5.15 Iudei subiciuntur criminaliter et civiliter iuridictioni iudicum ordinariorum locorum domicilii delicti vel contractus, capitolo Ut autem; – I.5.16 Nulli christiano vel iudeo [licebit] contra hec statuta quicquam impetrare et si quid impetratum fuerit, nullum erit, capitolo finali».

La traduzione in italiano delle disposizioni è la seguente: «I.5 Gli ebrei; – I.5 Prefazione e revoca dei loro privilegi; – I.5.2 Gli ebrei non devono essere convertiti alla fede cristiana contro la loro volontà; – I.5.3 Gli ebrei non devono essere uccisi, percossi o in alcun modo maltrattati, se non in seguito a una decisione della giustizia; – I.5.4

Il capitolo degli *Statuta* riguardante gli ebrei è inserito, come detto, nel libro I. Già il titolo introduttivo, *Prefacio et revocacio privilegiorum suorum* (1.5.1), è rappresentativo e introduce efficacemente la normativa che seguirà. Questa revoca dei privilegi concessi dagli antenati di Amedeo VIII²⁶, promulgata nel 1430, è il frutto infatti di un lento sviluppo già inscritto negli *Antiqua Statuta Sabaudiae* del 1403, quando Amedeo VIII era ancora un giovane conte²⁷.

Come notato da Laurent Chevailler e da molti altri dopo

Agli ebrei non è lecito costruire nuove sinagoghe e alzare la voce durante le loro celebrazioni; – I.5.5 Gli ebrei devono essere separati dalla vicinanza e dalla coabitazione con i fedeli ed essere segregati in uno spazio chiuso; – I.5.6 Gli ebrei devono portare dei segni distintivi; – I.5.7 Gli ebrei devono rimanere reclusi durante i giorni della Passione di Cristo; – I.5.8 La pena che deve essere inflitta agli ebrei che hanno blasfemato il nome di Dio o dei santi; I.5.9 – L'uso dei libri condannati è proibito agli ebrei; – I.5.10 Nessun cristiano abbia la presunzione di servire gli ebrei con i quali abita e di discutere o trattare con loro la domenica e i giorni festivi; – I.5.11 Agli ebrei non è lecito comperare o toccare i vasi sacri o comperare altri oggetti in assenza di testimoni o della redazione di un atto pubblico; I.5.12 – Agli ebrei è vietato qualsiasi esercizio dell'usura; – I.5.13 Gli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo non devono rimanere soli con degli ebrei ; – I.5.14 Gli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo non devono essere privati dei loro beni; – I.5.15 Gli ebrei sono soggetti penalmente e civilmente alla giurisdizione dei giudici ordinari del luogo del loro domicilio o del contratto; – I.5.16 Non sarà consentito ad alcun cristiano o ebreo di impetrare qualcosa contrario a questi statuti, e se qualcosa è stato il principe e i poteri municipali».

²⁶ Mi riferisco soprattutto al “nonno” di Amedeo VIII, il conte Amedeo VI, detto il Conte Verde, sotto il cui regno furono editi gli statuti del 1379: E. COX, *The Green Count of Savoy Amadeus VI and the Transalpine Savoy in the XIVth century*, Princeton, 1967.

²⁷ L. CHEVAILLER, *Une source inédite du droit savoyard: les Antiqua Sabaudiae Statuta d'Amédée VIII de 1402-1404*, in «Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610) du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques», 1 (1960), pp. 362-363.

di lui, gli *Statuta* promulgati dal primo duca sabaudo non sono disposizioni soltanto giuridiche, ma offrono spunti di vivo interesse anche per quanto concerne la storia religiosa e sociale²⁸. Per tutto il Medioevo, infatti, gli ebrei occuparono un ruolo peculiare nella teologia cristiana essendo il popolo eletto dell'Antico Testamento. Il riconoscimento dei legami con la religione ebraica aveva portato la Chiesa cattolica ad una forma di tolleranza – o meglio di 'tolleranza ostile', termine probabilmente più puntuale per descrivere la realtà degli ultimi secoli del Medioevo – atta a proteggere gli ebrei contro ogni violenza a cui sarebbero stati sottoposti²⁹. In cambio, gli ebrei dovevano accettare e rispettare le disposizioni normative che li separavano rigoro-

²⁸ Queste disposizioni restituiscono, più in generale, come efficacemente sintetizzato da Alessandro Barbero, la visione stratificata e gerarchica della società da parte dei principi sabaudi: «Negli *Statuta* pubblicati da Amedeo VIII nel 1430 è ovunque evidente una visione stratificata e gerarchica della società: gli Statuti sono indirizzati ai sudditi «*quoruncumque statuum*» (I.1.1), hanno validità per le persone «*cuiuscumque status*» (I.6, I.7.3, II.10.3, III.3.1), le pene sono graduate «*secundum gradus personarum*» (I.3), «*secundum personarum et delictorum qualitates*» (I.5.11), «*secundum delictorum qualitates ac conditiones personarum*» (II.11.12), così come le tariffe di cancelleria vengono pagate dagli interessati «*secundum gradus suos*» (IV.10). E dunque *status*, *gradus*, *qualitas*, *condictio* sono i termini che vengono in mente al duca quando s'immagina di avere davanti a sé l'insieme dei suoi sudditi, ordinatamente composto. L'attenzione alla differenza è automatica: perfino quando legifera sugli ebrei, Amedeo VIII sente il bisogno di precisare che le sue ordinanze debbono essere rispettate da «*omnes et singuli iudei, viri et mulieres, parvi et magni*» (I.5.6). Ma dobbiamo chiederci se queste distinzioni sono prefissate o ripensate volta per volta, se riflettono uno *Ständestaat* rigidamente stratificato o se mutano a seconda del punto di vista». A. BARBERO, *Stratificazione e distinzione sociale negli Statuta Sabaudie*, in *La loi du prince*, a cura di F. Morenzoni, cit., p. 197.

²⁹ Sul rapporto tra ebrei e chiesa cattolica cfr. C. BALASSE, *L'expulsion des juifs du royaume de France*, Bruxelles, 2008, pp. 1-39.

samente dai cristiani e li mantenevano in uno stato di inferiorità rispetto a quest'ultimi³⁰.

Gli Statuti del 1430, modifica e aggiornamento degli statuti emanati da Pietro II di Savoia nel XIII secolo e Amedeo VI nel XIV³¹, riprendono in gran parte la politica generale nei confronti degli ebrei istituita da diversi concili sin dagli albori della Chiesa cattolica e ribaditi con grande fermezza dal Concilio Lateranense IV nel 1215³². In questo specifico contesto, gli ebrei ricevono un'ampia attenzione: nel 1403 il loro *status* è previsto dall'articolo secondo, nel 1430, dall'articolo 5 del libro I. In entrambi i casi le disposizioni che li riguardano sono poste sotto il sigillo del religioso: nel 1403, il prologo ricorda innanzitutto i doni consegnati dalla grazia di Dio e del governo della Chiesa³³, mentre nel 1430 si invoca Dio e la fede cattolica³⁴. In entrambi i testi, le disposizioni

³⁰Ivi, p. 10; cfr. L. CIAVALDINI RIVIÈRE. *Statuta Sabaudie, Juifs de Savoie, et fin des temps* in *La loi du prince*, a cura di F. Morenzoni, I, cit., p. 376.

³¹T. BARDELLE, *Juden in einem Transit- und Brückenland*, cit. Secondo Bardelle i privilegi accordati da Pietro II (1263-1268) agli ebrei rappresentano la testimonianza di una loro durevole installazione in Savoia: ID., *L'hommage-lige des Juifs à Pierre II en 1254*, in *Pierre II de Savoie*, in «*Le petit Charlemagne*» († 1268) a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri, Lausanne, 2000, pp. 19-31; L. CHEVAILLER, *Une source inédite du droit savoyard: les Antiqua Sabaudiae Statuta d'Amédée VIII de 1402-1404*, cit., pp. 361-391; G.C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, cit., pp. 1-38; ID. *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 26 luglio 1423*, in «*Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*», s. 2, 57, 1907, pp. 41-73.

³²C. BALASSE, *L'expulsion des juifs*, cit., p. 1.

³³C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, cit.

³⁴*Statuta 1430, I.2 – De Dei invocacione et fide catholica*, in *La loi du prince*, a cura di F. Morenzoni, II, cit., p. 6.